



PRESIDI E REGIONI AFFOSSANO LA MEDICINA UNIVERSITARIA

Destano sbigottimento le indicazioni della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia contenute nello schema d'Intesa Regione-Università previsto all'art. 6, c.13, L. n. 240/10 (<http://www.cipur.it/cipurMedicina/Schema%20Intesa%20Regione%20Universit%E0%20L.240-10%20.pdf>).

Il ruolo dei docenti medici universitari risulta “appiattito” sui contenuti che caratterizzano il contratto del personale dipendente dal S.S.N.; per molti aspetti ne derivano tipologie di mansioni lesive dell'autonomia universitaria e dei diritti del personale docente e non docente della medicina universitaria: sempre maggiore la attribuzione di incarichi didattici al personale del S.S.N. e sempre più schiacciato il personale docente medico sull'attività assistenziale.

Le linee guida proposte, e dalle quali dipenderanno i futuri Atti di convenzione locali, pur facendo riferimento al Dlgs 517/99, inopinatamente attribuiscono alla figura del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria poteri di attribuzione di ruoli di docenza universitaria al personale dipendente dal S.S.N.; lo stesso Direttore Generale diviene il datore di lavoro del docente seppure relativamente al debito orario assistenziale: lo spostamento dell'Asse decisionale sui ruoli della docenza verso la direzione dell'Azienda ospedaliera AUSL è evidente, mentre altrettanto evidente è la marginalizzazione dei dirigenti medici universitari. Non può che sorprendere il vedere il Direttore Generale, e non la facoltà, o il preside o il rettore, ad assegnare tali ruoli “didattici” o addirittura ruoli di professore “straordinario” (art. 23).

Ignorando la stessa Legge 240 vengono mantenute Facoltà e Presidi non solo con ruolo invariato ma del tutto con attribuzione di funzioni attualmente demandate al Rettore. Inoltre non appare chiara la distinzione di funzioni tra Dipartimenti Universitari e Dipartimenti ad Attività Integrata (Art. 11, c. 4-5):

- eccessiva la discrezionalità del Direttore Generale nella identificazione delle U.O. complesse (Art. 12, c. 3);
- l'Atto Aziendale individua il numero di docenti strutturabili (Art. 14); solo logiche assistenziali regolano la mobilità dei docenti e, del tutto, l'Atto fornirebbe le linee di indirizzo per i criteri di valutazione e verifica dei docenti e dei ricercatori Universitari.

Assente qualsiasi riferimento alla necessità di pervenire, per i medici universitari, al riconoscimento di diritti da sempre lesi nei rapporti con il S.S.N.:

- nulla circa le progressioni di carriera nei ruoli assistenziali;
- nulla di sostanziale circa i trattamenti aggiuntivi;
- peggiorativi i termini in cui vengono definiti alcuni parametri relativi al monte ore da devolvere all'attività assistenziale.

Lesiva dei diritti di associazionismo sindacale una sorta di “contrattualizzazione” forzata che i professori e i ricercatori universitari medici devono subire a seguito della non considerazione, all'art. 27, delle A.S. autonome della docenza cui sono iscritti.

In definitiva si è di fronte ad un documento che non tiene conto in alcun modo delle ineludibili peculiarità delle funzioni dei professori di materie cliniche e del futuro all'interno del Sistema Universitario Nazionale della Medicina Universitaria stessa.

Preannunciamo una successiva e più dettagliata analisi del documento con adeguate proposte di variazione; la loro non attenta valutazione ed una inadeguata considerazione non potranno che condurre alla immediata mobilitazione dei medici universitari.

Prof. Vittorio Mangione